

Data:

A I Servizio Provveditorato Gare e Contratti
Sezione Gare
Dott.ssa Catia Betti
SEDE



Regione Umbria
Giunta Regionale

Prot. N

REGIONE UMBRIA – Giunta regionale –

Prot. Uscita del 29/11/2012

nr.0175772

Classifica: I.6



Oggetto: Contratto per l'affidamento del "servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari della Regione Umbria". Trasmissione schema contrattuale.

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Risorse Umbria, Federalismo
risorse finanziarie,
umane e strumentali

Con la presente si invia, per i successivi adempimenti, lo schema di contratto predisposto dalla sezione scrivente, relativo all' affidamento del "servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari della Regione Umbria", gara indetta con determinazione dirigenziale n. 3748 del 27.05.2011.

Servizio Provveditorato,
Gare e Contratti

Sezione Contratti
Il Responsabile
Avv. Adalgisa Masciotti

Cordiali saluti.

Avv. Adalgisa Masciotti

REGIONE UMBRIA
VIA PIEVAIOLA
06127 PERUGIA

TEL. 075 5044620
FAX 075 5044542
contratti@regione.umbria.it

REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE

Repertorio n.

Oggetto: Contratto per l'affidamento del "servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari della Regione Umbria". CIG 2068433CE5.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____
in Perugia, nella sede della Giunta Regionale, Via
Pievaiola n. 23, avanti a me Maria Balsamo, Ufficiale Rogante della
Regione Umbria, nominata con D.G.R. n. 1070 del 26.09.2011 pub-
blicata nel B.U.R. n. 45 del 12.10.2011, sono comparsi i Sigg.:

1. Sabrina Paolini nata a Foligno (PG) il 12.03.1962, domiciliata per
la carica in Perugia, la quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro ed agisce in
nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Re-
gionale, Corso Vannucci, 96 - Perugia - c.f.: 80000130544, di seguito
denominata "Regione";

2. _____ nato a _____, il _____ il _____
quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____
_____ della società SCS Azioninnova Spa con sede in
Bologna, via Marco Emilio Lepido, 182/3 Cod. Fisc. 04111290377 e
P. IVA 01863350359 mandataria del Raggruppamento Temporaneo
di Imprese (R.T.I.) costituito tra essa medesima e le seguenti impre-
se mandanti:

– Intersistemi Italia Spa con sede in Roma via dei Galla e Sidama,

23 Cod. Fisc. 08025010581 e P. IVA 01937781001;

– LUISS Guido Carli con sede in Roma, viale Pola, 12 Cod. Fisc. 02508710585 e P. IVA 01067231009,

giusta atto costitutivo

di seguito, per brevità, indicato come "RTI",

Detti comparenti, della cui identità, qualifiche e capacità di agire io,

Ufficiale Rogante, personalmente sono certo,

DICHIARANO E PREMETTONO:

– che con determinazione dirigenziale n. del , allegata al presente atto con la lettera " ", è stato stabilito, fra quant'altro:

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 - Oggetto

La Regione Umbria - Giunta Regionale, come sopra rappresentata, affida al R.T.I. costituito fra: SCS Azioninnova Spa con sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido, 182/3 Cod. Fisc. 04111290377 e P. IVA 01863350359 (mandatario), Intersistemi Italia Spa con sede in Roma via dei Galla e Sidama, 23 Cod. Fisc. 08025010581 e P. IVA

01937781001 e LUISS Guido Carli con sede in Roma, viale Pola, 12 Cod. Fisc. 02508710585 e P. IVA 01067231009 (mandanti), che nella persona del legale rappresentante intervenuto, accetta, il servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Umbria di seguito indicati:

- Procura della Repubblica di Perugia;
- Corte di Appello di Perugia;
- Tribunale di Orvieto, Procura della Repubblica di Orvieto, Giudice di Pace di Orvieto e Giudice di Pace di Città della Pieve, in attuazione della D.G.R. n. 166 del 08/02/10.

In particolare, il servizio è finalizzato a supportare lo sviluppo delle capacità organizzative, delle competenze del personale, della qualità dei servizi erogati e della loro facilità di utilizzo in riferimento agli Uffici Giudiziari sopra indicati.

La Regione si riserva nel corso del rapporto di valutare l'eventuale rimodulazione degli interventi, modificando gli Uffici Giudiziari di riferimento, a sostegno del nuovo assetto della geografia giudiziaria che potrà risultare a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come da nota prot. m_dg.DOG.30/10/2012.0100417.U del Ministero della Giustizia, citata in premessa ed allegata (All. “ ”) al presente contratto.

L'attività oggetto del presente contratto si articola nelle seguenti Linee:

Linea 1 - Analisi e riorganizzazione dell'Ufficio Giudiziario al fine di migliorarne l'efficienza operativa e l'efficacia delle prestazioni rivolte

agli utenti interni ed esterni.

Linea 2 - Analisi dell'utilizzo delle tecnologie, adozione ed utilizzazione delle stesse per il miglioramento organizzativo.

Linea 3 - La costruzione della Carta dei servizi.

Linea 4 - Accompagnamento alla Certificazione di Qualità ISO 9001:2000.

Linea 5 - Costruzione del Bilancio Sociale.

Linea 6 - Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale: realizzazione e gestione sito *WEB*, rapporti con i Media e organizzazione convegno finale con pubblicazione dei risultati del progetto.

Le attività previste nella Linea 1 saranno integrate dalle attività previste nella Linea 2 e sono propedeutiche e necessarie per le attività e prodotti previsti nelle Linee 3, 4, 5 e 6.

Il tutto come meglio disciplinato e specificato negli obiettivi, nella descrizione del servizio e dei risultati attesi agli artt. 3 e 4 del Capitolato speciale d'onori che qui integralmente si richiamano.

Art. 3 Condizione di espletamento e coordinamento delle attività

La natura delle prestazioni richieste implica che il RTI dovrà operare in stretto contatto con l'Autorità di Gestione FSE – Servizio Politiche Attive del Lavoro - Direzione Regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria nonché in raccordo con i responsabili degli Uffici Giudiziari interessati. A tal fine il RTI si impegna a partecipare, a richiesta della Regione, presso le sedi indicate, anche fuori Regione e all'estero, a riunioni, incontri e momenti di raccordo con

l'Amministrazione stessa nell'ottica di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio. Il RTI si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla Regione di tutte le circostanze che possono influenzare l'esecuzione del servizio.

Il RTI si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Il RTI ha l'onere di fornire ogni mezzo materiale ed immateriale necessario per la corretta esecuzione del servizio intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale pattuito; lo stesso si assume il rischio imprenditoriale della diseconomia dell'affare e non potrà, pertanto, avanzare alcuna ulteriore pretesa di compenso rispetto a quella inizialmente concordata.

Sono a carico del RTI le spese accessorie all'esecuzione del servizio ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ad oneri di trasporto, viaggio e alloggio del personale incaricato dell'effettuazione dell'attività negoziale.

Nello svolgimento delle attività il RTI si obbliga a quanto specificato all'art. 5 del Capitolato speciale d'onori.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite sotto l'esclusiva responsabilità del RTI nel rispetto della normativa vigente.

Una *Cabina di Regia* formata da funzionari della Regione e rappresentanti degli Uffici Giudiziari coinvolti, valuterà l'attuazione degli stati di avanzamento semestrali delle attività anche al fine di un loro miglioramento tramite variazioni, integrazioni e modifiche.

In base all'adesione degli Uffici Giudiziari al progetto comunicata dal

Ministero della Giustizia con nota del 01.07.2010 prot. m_dg.DOG.01/07/2010.0065546.U, il personale del RTI ha diritto di accedere ai locali dei medesimi e di prendere visione della documentazione necessaria per l'espletamento del servizio dietro espressa autorizzazione degli Uffici Giudiziari interessati.

Successivamente alla stipula del presente contratto, la Regione comunicherà formalmente agli Uffici Giudiziari coinvolti il nominativo del RTI nonché la natura ed i termini generali del servizio affidati a quest'ultimo.

Il RTI pertanto dovrà autonomamente provvedere alla richiesta ed all'acquisizione, nei modi e nei termini previsti dagli Uffici Giudiziari coinvolti, di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 4 - Svolgimento del servizio

Il RTI si obbliga ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel capitolato speciale d'oneri, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'oneri, che il RTI conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica presentata dal RTI in sede di gara.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal RTI.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione del servizio, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte del RTI; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Art. 5 - Importo del contratto

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto, rapportato alla durata di 24 mesi decorrenti dalla data odierna, è fissato in € 350.000,00 (diconsi euro trecento cinquantamila/00), IVA esclusa, giusta offerta economica presentata in sede di gara (All. " ").

Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, ivi incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione dati, spese generali ed amministrative, e di tutto quant'altro si renda necessario per l'espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.

E' esclusa la preventiva predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 7 del Capitolato speciale d'oneri.

Art. 6 - Durata del contratto

La durata del presente contratto è pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

Art. 7 - Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro indicato dal RTI in sede di procedura di gara è confermato nella sua composizione e competenze e non potrà essere modificato, né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza la preventiva autorizzazione della competente struttura regionale.

Qualora il RTI, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta alla competente struttura regionale, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati per il presente appalto.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

La pendenza dell'autorizzazione da parte della competente struttura regionale non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione del servizio, salvo espressa autorizzazione della struttura regionale di cui sopra.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come segue:

- un acconto, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 79/1997 convertito in

L. n. 140/1997, pari al 10% del corrispettivo, iva esclusa, dopo la stipula del presente contratto. Siffatto pagamento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, di pari importo dell'acconto erogato, a prima richiesta rilasciata da un'impresa bancaria o assicuratrice. Detta fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui al comma 2° dell'articolo 1957 del codice civile nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. La polizza fideiussoria verrà svincolata successivamente alla liquidazione delle rate di seguito disciplinate e, comunque, previa verifica dell'attività svolta per un ammontare pari all'acconto erogato;

- con liquidazioni successive, fino ad un massimo dell'80% del corrispettivo complessivo delle attività svolte dietro presentazione dello stato di avanzamento dei servizi espletati (attività, giornate realizzate, risorse professionali impegnate, spese sostenute) previa validazione da parte del Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione;
- il saldo del 10% al termine di tutte le attività sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate previa validazione dell'attività svolta da parte del Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione. Contestualmente al pagamento del saldo la Regione provvederà a svincolare la garanzia fideiussoria.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale al termine di tutte le attività previste dal presente contratto, dopo la validazione dell'attività svolta da parte del Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura intestata a Regione Umbria – Direzione Regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro, via M. Angeloni, 61, 06124 Perugia e sono effettuati dalla Tesoreria regionale, gestita dalla Banca UNICREDIT S.p.A., Filiale di Perugia, Fontivegge mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136, presso

Eventuali modifiche alle modalità di pagamento di cui al comma precedente devono essere tempestivamente notificate alla Regione.

Il RTI delega il Sig.: _____, nato a _____, il _____, Cod. fisc. _____ ad operare sul conto medesimo.

Il RTI si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG 2068433CE5, e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della Legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

Art. 9 - Obblighi del RTI relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Art. 10- Divieto di cessione e subappalto

Le parti danno atto che il RTI non ha inteso avvalersi del subappalto e che, pertanto, la stessa deve eseguire in proprio tutte le attività relative al presente contratto.

E' vietata, da parte del RTI, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 - Cauzione definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali il RTI, giusta quanto stabilito all'articolo 7 del disciplinare di gara, ha costituito una cauzione definitiva di €

(euro in c.t., pari al % dell'importo contrattua-

le, mediante:

(All. “ “).

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo verifica dell'avvenuto espletamento del servizio previsto dal presente contratto.

Art. 12 - Responsabilità e obblighi del RTI

Il RTI si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di collaborazione, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente le prestazioni oggetto del presente contratto, anche per quella parte di attività prestata direttamente all'interno dei locali della Regione.

Il RTI si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati.

Il RTI si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti in ma-

teria di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché a sostenere tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi relativi al personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'esecuzione del servizio e dichiara espressamente di assumersi ogni responsabilità inerente i danni cagionati dal personale di cui sopra a persone o cose a seguito dell'espletamento delle prestazioni contrattuali manlevando la Regione da qualsiasi tipo di responsabilità.

Il RTI è tenuto, altresì, ad applicare a tutto il personale impegnato condizioni normative e contrattuali non inferiori a quelle previste per la medesima categoria di appartenenza e nelle stesse località in cui viene erogata la prestazione lavorativa.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documenti ed informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione del servizio quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, gli estremi del CCNL applicato ai dipendenti o l'attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra la Regione si riserva la facoltà di operare a titolo di penale una ritenuta del 25% del corrispettivo relativo alle prestazioni effettuate nel periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.

Art. 13 - Riservatezza

Il RTI si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali

trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Il RTI si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed, in particolare, quelli contenuti nel D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

Il RTI si obbliga, pertanto, a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto nel rispetto delle norme di cui al summenzionato D.Lgs. n. 196/2003, e ne è responsabile. Il RTI dichiara, altresì, di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel già menzionato D.Lgs. n. 196/2003.

Il RTI in riferimento a tutti i dati a cui ha accesso e/o dei quali effettua il trattamento per conto della Regione ed in virtù del presente contratto designa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e della D.G.R. n. 2271 del 27/12/2007, quale "responsabile del trattamento dati" il sig.

La Regione al responsabile suddetto darà per iscritto specificazione analitica dei compiti affidati.

Art. 14 - Penali

Il mancato rispetto dei tempi contrattuali per la realizzazione delle singole attività non giustificato da cause di forza maggiore, comporta il pagamento di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo e per ogni prodotto/servizio non fornito nei tempi e nei termini richiesti, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati al RTI per iscritto dal responsabile del procedimento.

Il RTI dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

E' facoltà della Regione qualora i ritardi si prolunghino oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, o in caso di insoddisfacente adempimento nelle singole fasi dei lavori richiesti, risolvere il contratto dandone comunicazione scritta al RTI. Resta salvo in ogni caso il diritto all'incameramento della cauzione definitiva ed al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

Le somme dovute a titolo di penale dal RTI sono trattenute dalla Regione sugli importi dovuti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali previste dal presente contratto non esonera in nessun caso il RTI dall'adempimento dell'obbligazione il cui inadempimento ha dato luogo all'applicazione della penale.

Restano ferme tutte le altre cause di applicazione delle penali, disciplinate dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'oneri.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

La Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli, al verificarsi di inadempimenti o di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R.. La Re-

gione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio del servizio a spese del RTI, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto, da parte dell'Impresa;
- c) cessazione o fallimento dell'Impresa;
- d) assunzione diretta o tramite i componenti del gruppo di lavoro di incarichi in progetti, opere e/o attività finanziabili con le risorse del programma oggetto del presente appalto;
- e) perdita dei requisiti generali e speciali richiesti all'Impresa.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Regione ha il diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Impresa possa dar luogo.

Art. 16 - Recesso unilaterale e revoca

È facoltà della Regione recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al RTI un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.

In caso di revoca si applicherà la normativa vigente in materia.

Art. 17 - Controversie e Foro competente

Le eventuali controversie tra la Regione e il RTI che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

Art.18 - Trattamento dati personali

I dati personali conferiti dal RTI sono raccolti e trattati ai soli fini della stipula e gestione del contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta Regionale.

Responsabile del trattamento: Dirigente Responsabile del Servizio Politiche Attive del Lavoro.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Diosono, in qualità di Responsabile della Sezione Programmazione - Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria.

Art. 20 - Clausola finale

Qualsivoglia modifica al presente contratto richiede la forma scritta. Eventuali omissioni o ritardi nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Regione non costituiscono in nessun caso rinuncia implicita ai diritti spettanti alla stessa che la medesima si riserva di esercitare nei limiti della prescrizione legale.

Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorchè

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati, sottoscritti dall'Impresa, agli atti dell'Ufficiale Rogante, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'oneri;
- l'offerta tecnica.

Art. 22 - Norma di rinvio e riferimenti normativi

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'oneri e nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare a tutte le disposizioni, provvedimenti ed atti espressamente elencati all'art. 25 del capitolato speciale d'oneri e che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 23 - Iva e registrazione fiscale del contratto

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico del RTI. Le parti dichiarano espressamente che al servizio oggetto del presente contratto, si applicano le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, da me letto alle parti, le quali concordamente mi dispensano dalla lettura degli allegati e, su mia domanda, dichiarano di approvarlo incondi-

zionatamente e senza riserve di sorta e con me lo sottoscrivono in calce e a margine di ogni foglio, unitamente agli allegati.

L'atto, dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, è redatto in un unico originale depositato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione e consta di n.

facciate intere oltre la presente per n. righe di carta uso bollo, debitamente regolarizzate a norma del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni.